Accesso Civico (Art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)
L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di accesso civico semplice, ossia la
possibilità di richiedere documenti, informazioni o dati che l'amministrazione o il soggetto obbligato
avrebbe dovuto pubblicare in base alla normativa vigente, ma che risultano non pubblicati.
Le strutture sanitarie private accreditate e/o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
sono assoggettate a tale obbligo nei limiti dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti
l'attività di assistenza sanitaria svolta in regime di accreditamento o convenzione con il SSN, come
stabilito dall'art. 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l'accesso civico generalizzato (FOIA), disciplinato dall'art. 5, comma 2, del medesimo
decreto, consente di accedere anche a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. Anche in questo caso, per le strutture sanitarie private accreditate e/o
convenzionate, il diritto è circoscritto alle informazioni relative all'attività di pubblico interesse svolta
nell'ambito del rapporto con il SSN e deve essere esercitato nel rispetto dei limiti posti a tutela degli
interessi giuridicamente rilevanti, tra cui rientrano la riservatezza e la protezione dei dati personali e
sanitari dei pazienti.
La presentazione dell'istanza di accesso non necessita di motivazione, è gratuita e deve identificare in
modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
La richiesta, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità (adempimento non
richiesto in caso di sottoscrizione con firma digitale o di invio tramite PEC personale), può essere
trasmessa ai seguenti recapiti:

- Ufficio competente per la Trasparenza: Direzione Generale Dott.ssa Valeria Giannotta
- Recapito telefonico: 06/78462802
- PEC: namursrl@legalmail.it